

IL NUOVO CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO EX ARTT. 342 E 434 C.P.C., OVVERO
DELLA PRETESA CHE GLI AVVOCATI SCRIVINO PROGETTI DI SENTENZA

CORTE DI APPELLO DI SALERNO; sezione lavoro; sentenza 1 febbraio 2013 n. 139; Pres. Maddalena Della Casa; Rel. Gabriele Di Maio;

Appello – Motivazione – Contenuti specifici dell'impugnazione a pena di inammissibilità (cod. proc. civ. artt. 342, 434)

Il nuovo art. 434 c.p.c. obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, potendo così il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e chirurgicamente preciso di tali parti con le parti indicate dall'appellante, il che si armonizza anche con le funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico.

1. Come è noto, l'art. 342 c.p.c. ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili¹.

La disposizione si applica anche al rito lavoro, e la sentenza che si richiama ha provveduto a fissare alcune regole interpretative di detta nuova norma.

Essa ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere di indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado".

Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché.....il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto –che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello- delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado".

¹ V. ora su ciò BALENA, *Le novità relative all'appello*, in corso di stampa su *Giusto proc. civ.*, 2013.

E, si è aggiunto che, da una cosa del genere, “appaiono evidenti le facilitazioni e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti, sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica e adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e, come si è appunto detto, altrettanto “chirurgicamente” preciso di tali parti con le parti indicate dall’appellante, il che si armonizza anche con la funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico”.

Conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la ragionevole durata del processo “può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell’appellante dei predetti oneri formali” in modo che il giudice non “sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia”, visto che l’obiettivo di contenere la durata dei processi ha “incidenza diretta sulla finanza pubblica” e la durata dei processi costituisce “come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese”.

Sostanzialmente, se mi è consentito riassumere la posizione, a me sembra questa: tu appellante, se impugni una sentenza che *non ti va*, mi devi predisporre una bozza della sentenza che *ti andrebbe*, completa di dispositivo e parte motiva; io giudice, in questo modo, risparmio tempo nel studiarla la questione, e posso, se ritengo tu abbia ragione, con operazione meramente chirurgica e di innesto conforme al nuovo processo civile telematico, trasformare la tua bozza nell’effettiva sentenza di appello; invece, se tu appellante non predisponi la bozza di sentenza alternativa a quella che impugni, io giudice ti dichiaro inammissibile l’impugnazione, e ciò per l’evidente ragione che non posso “disperdere tempo prezioso ed energie” nel mettermi alla “ricerca di elementi che la parte ben può e deve fornire in maniera ordinata e puntuale”; il tutto, infine, in conformità al § 520 ZPO tedesca e per ridurre la durata dei processi.

2. Forse il riassunto che ho fatto è crudele, ma la sostanza è questa, è inutile nascondersi dietro un dito.

E allora la domanda è la seguente: veramente dobbiamo pensare che da oggi il lavoro degli avvocati è quello di scrivere le sentenze e il lavoro dei giudici è quello di “chirurgicamente” fare “innesto” di pezzi scritti da avvocati, in ciò favoriti dal processo telematico e dal “copia e incolla” che il programma *word* consente?

Siamo arrivati a questo punto?

Ebbene, farei un passo indietro, per descrivere questi passaggi, dividendo il tutto in tre ipotetici momenti.

Primo momento.

L’avvocato impugnante ha oggi un lavoro un più che prima non aveva, e che è quello di far sì che il suo atto di impugnazione superi il varco di ammissibilità.

Si tratta, a ben vedere, di una fase che possiamo considerare pre-processuale, perché prima ancora di valutare gli aspetti processuale e di merito della controversia, l’avvocato impugnante deve

proprio controllare che l'atto di impugnazione sia ammissibile in base alle nuove norme e agli orientamenti giurisprudenziali che su queste vi sono.

Non si tratta, per l'avvocato appellante, solo di studio aggiuntivo, si tratta di una novità che incide nella composizione dell'atto, il quale, di regola, proprio per evitare critiche di insufficienza, sarà, a prescindere dalla qualità, senz'altro più abbondante e dettagliato di quelli che si leggevano in passato.

Ma la riflessione maggiore va fatta sull'avvocato appellato.

Ed infatti, sempre più avvocati, quando si trovano convenuti in un giudizio di impugnazione, prima ancora di affrontare la fondatezza o meno di essa sotto il profilo processuale e di merito, studiano semplicemente il *profilo formale dell'atto*, ovvero compiono una analisi che prescinde dall'oggetto del contendere e dal suo contenuto, perché infatti le nuove regole di ammissibilità rilevano solo sul piano meramente formale dell'atto.

Questa analisi si concretizza normalmente in una difesa standard, poiché infatti le ragioni di inammissibilità sono oggi talmente tante e variegata e sganciate dall'oggetto del contendere, che, creato una volta lo schema, questo è facilmente riutilizzabile passando da causa a causa.

Questo meccanismo, già proprio del giudizio di cassazione², passa oggi dalla cassazione all'appello con il nuovo art. 342 c.p.c

Si farà uno schema standard di memoria difensiva, che, con minime modifiche e con il "copia incolla", sarà idonea ad essere riciclata da una causa all'altra.

Secondo momento.

A questo punto, con attività speculare, entra in gioco il giudice.

² In cassazione, infatti, v'è l'inammissibilità di cui all'art. 366 c.p.c. n. 3 perché "il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità....., l'esposizione sommaria dei fatti della causa"; v'è l'inammissibilità per violazione del principio dell'autosufficienza codificato nell'art. 366 n. 6 c.p.c. secondo il quale il ricorso deve contenere "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" (V. in relazione al principio dell'autosufficienza, tra le molte Cass. 1959/2004 e Cass. 2831/2009); vi è poi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. per carenza del requisito di specificità perché "il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:.....i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano" (v. espressamente sul punto Cass. 4 marzo 2005, n. 4741); c'è l'inammissibilità per carenza di nesso eziologico tra elementi non considerati dal giudice di merito e possibilità di mutamento della decisione impugnata (V. in questo senso Cass. 7 luglio 2005, n. 14304; Cass. 26 maggio 2004, n. 10156; Cass. 14 marzo 2006, n. 5473; vi è poi l'inammissibilità per carenza di quesiti giuridici, perché, seppur sia vero che l'art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dall'art. 47 della legge 69/2009, è altresì altrettanto vero che l'art. 366 n. 4 c.p.c. continua a richiamare espressamente tale norma, e ciò induce a ritenere che il legislatore abbia inteso esigere comunque che l'illustrazione del motivo di violazione di norme esprima o si esprima con un quesito giuridico (e ciò in armonia con quanto statuito prima dell'introduzione dell'art. 366 bis c.p.c. dalla stessa giurisprudenza di legittimità, v. per tutte Cass. 16 gennaio 2007, n. 828); vi è poi, soprattutto, l'inammissibilità di cui al n. 1 dell'art. 360 bis c.p.c. in tutti i casi nei quali il ricorso non offre elementi sufficienti per confermare o mutare l'orientamento della cassazione sui punti di cui al ricorso stesso; e v'è infine l'inammissibilità di cui al n. 2 del medesimo art. 360 bis c.p.c. quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Su questi aspetti si consulti anche AA.VV. *La cassazione civile*, Bari, 2011, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 199 e ss.; 223 e ss.

Il giudice dell'impugnazione, prima di ogni altro aspetto concernente l'impugnazione, valuta se la stessa è da considerarsi ammissibile, cosicché questo giudizio di ammissibilità entra nel giudizio, di nuovo, come una fase pre-processuale, ovvero un momento che anticipa ogni altro³.

E, così come l'avvocato convenuto è in grado di additare l'atto introduttivo come inammissibile a prescindere dal contenuto di esso e dall'oggetto del contendere, lo stesso potrà fare il giudice, attraverso il solo controllo formale dell'atto di impugnazione e nient'altro.

Per fare tutto questo, il giudice dell'appello non avrà bisogno di studiarla la causa, e non avrà bisogno di aprire il fascicolo, e questo conferma appunto la natura pre-processuale di questo giudizio.

Ed egualmente all'avvocato convenuto, anche il giudice potrà decidere con un modello standard di inammissibilità dell'appello, ovvero potrà decidere le varie impugnazioni con un provvedimento che, con minime modifiche e con l'aiuto del "copia incolla", potrà facilmente adattarsi passando da causa a causa.

Peraltro, il giudice, nel formulare questo giudizio, si troverà altresì in un certo imbarazzo, se non proprio in conflitto di interesse: perché se dichiara inammissibile l'impugnazione per una delle ragioni indicate il processo si chiude, mentre in caso contrario ha l'onere di studiarla le carte e di scrivere una sentenza di ben altro impegno.

Terzo momento.

Ad ogni modo, se il processo non si chiude, allora si passa al terzo momento.

Che fa il giudice in questa fase?

Procede alle operazioni chirurgiche: prende, con il "copia e incolla" pezzi dell'atto di appello che lo convincono, e con quelli compone la sentenza, sia nel dispositivo, sia, e soprattutto, nella parte motiva.

³ Se si vuole, che questa fase sia staccata e precedente dalle altre è confermato anche da regole organizzative degli uffici per l'ammissibilità di cui ai nuovi artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. (v., se credi, SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, *Foro it.*, 2012, V, 287); ma la natura pre-processuale del giudizio di ammissibilità varrà anche con riguardo a quella di cui all'art. 342 c.p.c.

Muovendo proprio dalle sentenze a commento, e per esplicitare i molti casi, l'appello potrà essere inammissibile perché manca dell'aspetto volitivo, o dell'indicazione di un sottocapo o di segmento della sentenza da ritenere invece essenziale, o ancora perché manca dell'aspetto argomentativo, o comunque detto aspetto sarà da ritenere carente perché non indicate con chiarezza le modifiche che si pretendono con riguardo alla ricostruzione del fatto, o ancora l'appello sarà inammissibile per l'assenza del profilo di causalità, dovendo al contrario l'atto di appello necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite, ecc.....

Ancora, seguendo le indicazioni della Corte di Appello di Salerno, l'appello potrà essere inammissibile anche perché non redatto in modo organico e strutturato (proprio) come una sentenza, o perché non propone un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado, od ancora perché non limita il lavoro del giudice di appello al solo mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado, o perché non evita che il giudice sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia, o ancora perché, in ultima analisi, non assicura una ragionevole durata del giudizio di impugnazione, ecc.....

Potrà anche respingere nel merito l'impugnazione, ma si comprende che, con un meccanismo quale quello creato, questa eventualità sarà sempre più marginale e sempre meno probabile.

Diventando centrale lo studio formale dell'atto di appello, e non del fascicolo, sarà naturale che gli appelli ritenuti ammissibili trovino poi una qualche soddisfazione anche nel merito.

Mentre resterà del tutto incerto se gli appelli dichiarati inammissibili fossero o meno fondati nel merito.

3. Ci sono due cose che non mi convincono in tutto questo e che desidero evidenziare.

La prima è che nei giudizi di impugnazione, diversamente da quelli di primo grado, potremmo dire di esser passati, come nel cinematografo, in una fase tridimensionale: i processi non hanno più aspetti processuali e di merito; nelle impugnazioni, oltre a questi, v'è un terzo aspetto, preliminare agli altri, che è quello dell'ammissibilità.

Esso ormai si stacca e anticipa le questioni processuali, non è più nemmeno una questione processuale, perché si basa su regole formali di scomposizione e ricomposizione degli atti processuali, si muove per schemi standard, ed è aspetto completamente sganciato dai fatti di causa⁴.

⁴ Peralto non è processuale perché creato in deroga assoluta alle regole processuali, almeno sotto due profili che qui di nuovo richiamo (v. infatti già SCARSELLI, *Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.*, in *Judicium.it*, e in corso di stampa su *Foro it.*, 2013, V):

a) perché l'art. 324 c.p.c. non ha fissato il contenuto dell'atto dell'appello, secondo la regola della forma-contenuto degli atti processuali (v. su ciò FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in *Studi in onore di E. Redenti*, Milano, 1951, I, 405; e ORIANI, *Nullità degli atti processuali*, voce dell'*Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, XXI), bensì ha regolato le modalità che questo contenuto deve avere. In sostanza la legge è passata dall'indicare alla parte *cosa* deve inserire nell'atto processuale a *come* deve predisporre la cosa che deve inserire nell'atto processuale. E questo passaggio dal *cosa* al *come*, comporta altresì il passare da un dato oggettivo ad uno indeterminato, in quanto è evidente che, mentre se io legislatore ti indico *cosa* voglio posso sanzionare l'assenza della cosa che volevo, se io legislatore ti indico invece *come* voglio una certa cosa, sanzionarti per la presunta assenza di un *come* diventa l'evento più imprevedibile, vago e incerto che possa esservi.

b) Ed in secondo luogo perché, anche ammesso e non concesso si possa sanzionare l'assenza di una modalità, detta carenza andava però allora sanzionata con la nullità dell'atto, così come si sanzionano, ai sensi degli artt. 156 e ss. c.p.c., tutte le inosservanze di forme di un atto processuale, e non con l'inammissibilità (su queste differenze rinvio a PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2012, 499, e precedentemente REDENTI, *Atti processuali civili*, voce dell'*Enc. del diritto*, Milano, 1959, IV, 125). E la scelta della sanzione della inammissibilità è stata data perché se si seguivano le regole, e il legislatore prescriveva i punti 1 e 2 del nuovo art. 342 c.p.c. a pena di nullità, questo avrebbe consentito all'atto viziato di potersi sanare per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° comma c.p.c.; e questo era proprio quello che il legislatore non voleva.

Le parti, avverso l'eccezione di atto di appello non sufficientemente motivato, avrebbero potuto contro-eccepire che l'atto è comunque in grado di mettere il giudice in condizioni di decidere e la controparte in condizioni di difendersi, e quindi è valido ed efficace per il raggiungimento dello scopo. E si sarebbe potuto sostenere che, al di là della stesura formale dell'atto, se tu giudice hai capito cosa la parte vuole, e sei in grado di decidere nel merito, non ci sono ragioni per chiudere l'impugnazione con un provvedimento di rito, ma sussiste al contrario il dovere, nell'interesse della giustizia, di decidere il gravame nel merito.

Il legislatore, però, non ha voluto proprio questo, e per raggiungere questo obiettivo ha dilatato la forma-contenuto degli atti estendendola dal *cosa* al *come*, e successivamente ha sostituito a detto presunto difetto la conseguenza della nullità, sua naturale, con quella più grave, e legittimata da circostanze diverse, della inammissibilità.

Questo “terzo aspetto” è così in grado di fermare impugnazioni magari assolutamente fondate nel merito, e parimenti in grado di mandar avanti impugnazioni invece totalmente infondate nel merito.

E’ un sistema sanzionatorio, basato però solo su formalità.

Non che la procedura, in taluni momenti, non abbia aspetti preliminari indipendenti rispetto al merito della causa; ma non sempre è così, e in ogni caso ogni processualista ha sempre sostenuto che la procedura serve a garantire valori fondamentali quali quelli di equilibrio tra azione e difesa, predeterminazione legale delle regole, terzietà e indipendenza del giudice, e non deve trasformarsi in uno strumento che consente di dar torto a chi ha ragione o viceversa, perché scopo del processo è sempre quello di decidere le questioni nel merito, non chiudere i processi in rito; e lo stesso codice, infatti, possiede norme, quali ad esempio l’art. 156, 3° comma c.p.c., volte appunto ad evitare che le regole del processo si trasformino in meccanismi di sviamento della decisione nel merito.

L’introduzione di questo “terzo aspetto”, invece, rivoluziona e supera, a mio parere in modo assai preoccupante, questa logica.

Il merito passa completamente in secondo piano, è solo una eventualità affatto scontata; che uno abbia ragione o torto non rileva nel modo più assoluto.

Il “terzo aspetto”, la nuova dimensione tridimensionale del processo, consente al giudice di procedere senza analisi del fascicolo, e senza un’idea del merito, con una analisi di composizione e scomposizione degli atti di impugnazione, e secondo modelli decisionali standard.

In questo modo si arriva senz’altro ad accelerare i tempi del giudizio, ma non possiamo non interrogarci sul prezzo che si deve pagare per ottenere un simile risultato.

E io credo che il prezzo da pagare sia troppo alto.

Credo che questo “terzo momento”, questa “nuova fase” del processo, non debba avere ingresso ne’ cittadinanza nel nostro sistema; credo che la procedura debba sganciarsi il meno possibile dal merito, e credo che i giudici debbano, per quanto è possibile, evitare che una regola processuale possa giovare a chi ha torto o danneggiare chi ha ragione.

Credo, soprattutto, che l’ammissibilità debba tornare a sottostare alle regole proprie della procedura civile, con un legislatore che si limita a fissare il contenuto degli atti processuali e non le modalità di composizione degli stessi, e con una sanzione che è quella della nullità, con tutte le conseguenze processuali che ne conseguono, e non quella afflittiva della inammissibilità⁵.

E credo, infine, che la grave situazione nella quale le Corti di appello si trovano non giustifichi scelte legislative di questo tenore, perché se un appello deve essere deciso in questo modo, forse allora è meglio fare senza appello.

Il processo, mi permetto di sottolineare ancora, serve per rendere giustizia; se diventa solo un gioco di incastro di mosse e di atti, allora è meglio lasciar perdere.

⁵ Su questi contrasti in giurisprudenza rinvio a V. Cass., sez. un. 29 gennaio 2000 n. 16, *Foro it.*, 2000, I, 1606, con nota di BALENA, *Nuova pronuncia delle sezioni unite sulla specificità dei motivi di appello: punti fermi e dubbi residui*, e di BARONE, *Omessa specificazione dei motivi e inammissibilità dell’appello: intervento chiarificatore delle sezioni unite*, e in *Riv. dir. proc.*, 2000, 511, con nota di SASSANI, *Le sezioni unite della cassazione e l’inammissibilità dell’atto di appello carente di motivi specifici*.

La ragionevole durata del processo non può, nemmeno sul piano costituzionale, giustificare imbarbarimenti di questo genere, poiché non è l'unico valore costituzionale da tutelare, ma è solo un valore costituzionale insieme a tanti altri che stanno scritti a chiare lettere negli artt. 3, 24 e 111 Cost., e che parimenti non possono perdersi per strada in questo modo.

E trovo (consentitemi) retorico arrivare a far riferimento addirittura agli investimenti stranieri nel nostro paese per giustificare operazioni legislative quali la modifica dell'art. 342 c.p.c.

4. Il secondo aspetto che desidero evidenziare è quello della degenerazione del lavoro di giudici e avvocati.

Gli avvocati hanno il dovere di collaborare con il giudice al fine della realizzazione del giusto processo, e non c'è dubbio che molti atti di appello sono scritti malissimo e già con la precedente disciplina erano da considerare nulli e financo inammissibili per assoluta genericità delle doglianze. Parimenti non c'è dubbio che molti appelli hanno solo funzione dilatoria, aiutati in questo anche da una non condivisibile giurisprudenza che ha esteso l'ambito delle sentenze prive della provvisoria esecuzione *ex art. 282 c.p.c.*⁶

Arrivare però a sostenere che gli avvocati debbano scrivere progetti di sentenze intere mi sembra veramente un eccesso.

Non che gli avvocati, da tempo, non collaborino alla stesura di atti, visto che, normalmente, predispongono già (ad esempio) i decreti ingiuntivi ai giudici dell'ingiunzione, o le relate di notifica agli ufficiali giudiziari, o i verbali di udienza ai cancellieri, ecc.....

Ma scrivere un progetto di sentenza, peraltro a pena di inammissibilità, mi sembra qualcosa che rompe la dialettica e i ruoli che contrappongono le figure del giudice e dell'avvocato, rompe la dialettica tra il privato che *chiede* giustizia e il pubblico che deve *renderla*, tra il cittadino che ha l'onere di *porre il problema*, e lo Stato che ha il dovere di *fornire la risposta*.

Mi sembra addirittura una stravolgimento dello stesso concetto di azione, che, dai tempi del processo romano, si basa sulle nozioni di *petitum* e *causa petendi*, ovvero sull'idea che l'azione si basa (solo) sulla richiesta e sulle ragioni della richiesta.

Se noi, al contrario, introduciamo nell'atto di impugnazione anche l'esigenza di progettare la risposta, e non solo di porre correttamente la domanda, lo stesso concetto di azione a mio parere ne risente, ne subisce una degenerazione che poi rischia di estendersi come una metastasi agli istituti processuali che dipendono dall'azione, e con quella stanno in connessione.

Sinceramente, credo che imporre agli avvocati di redigere progetti di sentenza sia imporre loro una degenerazione del lavoro, che di nuovo non può trovare giustificazione nella ragionevole durata del processo, poiché non sono questi i modi per ridurre i tempi processuali.

Ma la degenerazione maggiore noi l'avremmo senz'altro sul lavoro del giudice.

⁶ Mi riferisco agli orientamenti che tendono a negare, assai discutibilmente, la provvisoria esecuzione delle sentenze di condanna avutesi a seguito di azioni revocatorie, considerata la natura costitutiva dell'azione revocatoria stessa (e/o comunque, in generale, agli orientamenti che si sono manifestati sull'art. 282 c.p.c.. V. Cass. 30 luglio 2012 n. 13560; Cass. 11 giugno 2004 n. 11097; Cass. 16 settembre 2009 n. 19989; Cass., sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4059).

Immaginare questo come un chirurgo, che, fra i vari progetti di sentenza preconfezionati dagli avvocati, sceglie quelli che più lo convincono, e con il "copia e incolla" velocemente riesce a comporre la sentenza richiesta dalle parti, io lo trovo, se mi è consentita una parola forte, aberrante.

Credo che il ruolo del giudice dell'appello debba necessariamente essere diverso, e non possa assolutamente ridursi a questo.

Ne' mi sembra che, con questo, c'entri molto il § 520 della ZPO tedesca.

E' vero che il § 520 ZPO afferma che il ricorso in impugnazione deve essere motivato e precisa alcuni elementi che la motivazione deve necessariamente contenere: soprattutto la descrizione delle circostanze che hanno dato luogo alla violazione di legge e i dubbi circa la completezza degli accertamenti di fatto della sentenza che si impugna e le ragioni che inducono ad una riforma della stessa.

Ed è parimenti vero che il nuovo art. 342 c.p.c. sembra richiamare, anche nel linguaggio, quel testo.

Sia consentito però ricordare che la Germania ha da sempre una norma di questo genere, che precedentemente stava nel § 519 ZPO.

Quella disposizione imponeva la stesura specifica dei motivi, con un testo analogo all'odierno, che però la parte poteva rendere o nell'atto introduttivo dell'impugnazione o in una speciale memoria successiva⁷.

Ed anche oggi Caponi, che tra noi è il maggior conoscitore dell'ordinamento tedesco⁸, ci ricorda che la giurisprudenza tedesca interpreta questi requisiti in modo abbastanza generoso, e così ritiene che, in relazione all'onere di individuare le parti del provvedimento impugnato, il mezzo di impugnazione debba intendersi nel dubbio come indirizzato a colpire l'intera decisione rispetto alla quale si registra la soccombenza dell'appellante⁹.

In Germania una norma antica come il § 520 ZPO non può certo considerarsi deflattiva, essendo invece solo una norma di precisione, come precisi sono i tedeschi; è semplicemente una disposizione in base alla quale l'atto di impugnazione deve contenere in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la riforma della sentenza impugnata, come già per noi avveniva con il vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. per diritto vivente.

Al contrario, oggi, un tenore letterale analogo a quello del § 520 ZPO, tende a trasformare il nuovo art. 342 c.p.c. in una norma deflattiva e sanzionatoria.

Ovviamente questi aspetti non possono essere approfonditi in questa sede, e tuttavia credo che nessuno immagini che il § 520 ZPO imponga agli avvocati tedeschi di scrivere le sentenze e ai giudici tedeschi di poter provvedere chirurgicamente a fare innesti di pezzi.

⁷ Così ROSENBERG-SCHWAB, *Zivilprozessrecht*, Muenchen, 1986, 873: "Die Begründung hat entweder bereits in der Berufungsschrift oder in einem besonderen Schriftsatz, der sogenannten Begründungsschrift, zu erfolgen".

⁸ CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *judicium.it*

⁹ V. infatti *BGH*, 9 settembre 2008, VI ZB 53/07, indirizzo confermato recentemente da *BGH*, 29 marzo 2012, V ZB 176/11.

5. Che fare allora?

Per migliorare il servizio giustizia ci sono solo due modi: o si aumentano i giudici o si diminuiscono le domande.

Se non è possibile aumentare il numero dei giudici di appello, si devono diminuire gli appelli, ma non è questa, a mio parere, la strada da percorrere.

Io non troverei impossibile, e anzi la considererei la cosa più digeribile, quella di limitare i casi di appello, e non concedere più l'appello sempre e comunque a tutte le sentenze di primo grado.

In particolare il diritto di appellare potrebbe essere escluso per le cause di valore inferiore a € 50.000,00 e a quelle a valore indeterminato che non vedano la presenza obbligatorio del PM; negli altri casi di cause a valore indeterminato l'appello potrebbe essere subordinato a previa autorizzazione del giudice.

Sarebbe, questa, la riforma semplice, che tutti pensano, ma che nessuno ha il coraggio di esternare¹⁰.

Ed infatti, se la crisi dell'appello è inizia con l'errata riforma del giudice unico, che ha portato nelle corti di appello appelli che precedentemente, avverso le sentenze dei pretori, si facevano in tribunale, questa riforma riequilibrerebbe il sistema; ne' potrebbe essere considerata incostituzionale, stante la non copertura costituzionale del giudizio di appello.

Rimarrebbe il problema della ricorribilità ex art. 111 Cost. delle sentenze inappellabili.

Io credo si potrebbe escludere anche il ricorso per cassazione avverso sentenze non appellabili, a seguito di una riforma di questo genere.

Ma questo è un discorso più complicato, che non può essere fatto in questa sede.

Altrimenti, si potrebbe abolire del tutto l'appello, rafforzando però il giudizio di cassazione.

In particolare, secondo una proposta che ho già formulato¹¹, si potrebbe assicurare l'efficienza del giudizio di cassazione creando sezioni distaccate della cassazione nei luoghi in cui storicamente già sedevano corti di cassazione (Torino, Firenze, Napoli, Palermo), e lasciando però intatta la funzione di nomofilachia a Roma, ove rimarrebbero, oltre alle sezioni semplici, le sezioni unite (già oggi, d'altronde, nella sostanza, la nomofilachia è assicurata dalle sezioni unite).

In questo modo il cittadino non avrebbe più l'appello, ma avrebbe una cassazione efficiente e prossima al territorio, e potrebbe comunque contare sulla nomofilachia assicurata dalle pronunce in Roma delle sezioni unite.

¹⁰ Per rimanere ai tedeschi, LENT, *Diritto processuale civile tedesco*, in *Trattato del processo civile diretto da Carnelutti*, Napoli, 1962, traduzione di E.F.Ricci, 274, scriveva che: "In generale è opportuno che l'attività giudiziale e le spese di giustizia siano proporzionate all'importanza della lite, e che non sia concessa la possibilità di percorrere il cammino di più istanze alle controversie di scarso valore".

¹¹ V. SCARSELLI, *La crisi della cassazione civile e i possibili rimedi*, *Giusto proc. civ.*, 2010, 653; e in *Per un ritorno al passato*, Milano, 2012, 103; e ID., *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, 2010, 251.

Quello che in ogni caso eviterei, è la situazione che si sta delineando, anche perché, oltre a degenerare il lavoro dei giudici e degli avvocati, rischia di essere l'ennesima riforma inutile, simile a quella dell'art. 366 *bis* c.p.c. in tema di ricorso per cassazione.

Quando si vuole contrarre la domanda lavorando sulle formule degli atti, l'insuccesso è garantito: perché, par evidente, anche in questo caso, gli avvocati impareranno a scrivere progetti di sentenze di appello, e il nuovo art. 342 c.p.c. non avrà più così alcuna funzione deflattiva.

GIULIANO SCARSELLI

